

Edizione di lunedì 3 Agosto 2020

EDITORIALI

Oggi l'ultima puntata di Euroconference In Diretta prima della pausa estiva
di Sergio Pellegrino

AGEVOLAZIONI

Bonus affitti senza limite dei ricavi per i commercianti al dettaglio
di Clara Pollet, Simone Dimitri

CONTENZIOSO

Sospensione feriale e sospensione da Covid-19: sono cumulabili?
di Angelo Ginex

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il versamento degli acconti nella scissione
di Ennio Vial

IVA

Acconti generici: disciplina Iva
di Roberto Curcu

EDITORIALI

Oggi l'ultima puntata di Euroconference In Diretta prima della pausa estiva

di Sergio Pellegrino

Oggi alle ore 9 ci sarà il **10º appuntamento** con ***Euroconference In Diretta***, l'ultimo prima dell'intervallo estivo: ci prenderemo soltanto qualche settimana di pausa, perché saremo nuovamente *on line* **lunedì 31 agosto**.

In questo periodo così difficile e particolare si susseguono incessantemente gli **interventi del legislatore** e si moltiplicano conseguentemente i **documenti di prassi**: per questo, durante queste settimane, vi terremo in ogni caso aggiornati, e manterremo il “filo diretto” creato in questi mesi, attraverso la **Community su Facebook**.

Per quanto riguarda la **diretta di oggi**, partiremo come consuetudine dalla **sessione di aggiornamento**.

Non ci sono stati nel corso della settimana appena terminata provvedimenti normativi degni di nota pubblicati in Gazzetta Ufficiale, ma soltanto l'annuncio dei due attesissimi decreti attuativi del **superbonus 110%** di competenza del **Ministero dello Sviluppo economico**.

Il primo (c.d. “**decreto Requisiti tecnici**”) è previsto dall’[**articolo 14, comma 3-ter, D.L. 63/2013**](#) e ha ad oggetto la **definizione dei requisiti tecnici** che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni e dei **massimali di costo specifici** per singola tipologia di intervento; individua inoltre le **procedure** e le **modalità di esecuzione di controlli** a campione che saranno eseguiti dall’**Enea**.

Qui il “parto” è sicuramente complicato dal fatto che il decreto deve essere emanato sì dal **Ministero dello Sviluppo economico**, ma **di concerto** con il **Ministero dell’Economia e delle Finanze**, del **Ministero dell’Ambiente** e del **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**.

Il secondo decreto (c.d. “**decreto Asseverazioni**”) non era previsto da precedenti disposizioni normative e definisce le **modalità di trasmissione** e il **relativo modulo delle asseverazioni** da inviare ai vari organi competenti, tra cui l’**Enea**.

La **pubblicazione dei due decreti** dovrebbe avvenire in questi giorni, così come è **atteso** in questi giorni l’**intervento dell’Agenzia delle Entrate**: non soltanto con una **circolare esplicativa**, ma anche con l’emanazione del **provvedimento** con il quale saranno individuate le **modalità di**

cessione della detrazione.

Dopo aver evidenziato i **numerosi documenti di prassi della settimana**, così come le **10 pronunce della Corte di Cassazione** che abbiamo selezionato, nella sessione di aggiornamento esamineremo innanzitutto la [circolare n. 23/E](#) di **mercoledì scorso**, con la quale l'Agenzia, in materia di **possibile riqualificazione delle operazioni di cessione di edificio in cessione di terreni edificabili ai fini della determinazione della plusvalenza**, ha preso (finalmente) atto dell'univoco **orientamento giurisprudenziale contrario** alle tesi espresse nei precedenti documenti di prassi.

Commenteremo poi la [risposta all'istanza di interpello n. 232 di venerdì 31 luglio](#), che si è occupata di analizzare la **disciplina fiscale** delle operazioni che interessano i cosiddetti **mercatini dell'usato**, che, come sappiamo, vanno particolarmente "di moda" in questo momento.

Passeremo quindi all'analisi di una pronuncia della **sezione penale della Corte di Cassazione**, la [n. 23026 di mercoledì 29 luglio](#), che riguarda il **reato di indebita compensazione** e che assume particolare rilievo perché evidenzia come tutti coloro i quali sono **coinvolti** in un'indebita compensazione possono **concorrere al reato** in esame, **anche se la loro attività non è riconducibile alla condotta tipica**.

Nella **sessione adempimenti e scadenze**, **Lucia Recchioni** analizzerà la tematica del **versamento dell'Irap** e delle fattispecie nelle quali è prevista l'**esclusione**.

La terza sessione, quella del **caso operativo**, sarà dedicata alla problematica di chi negli anni passati ha effettuato una **rivalutazione dei terreni** e oggi, di fronte a prezzi di mercato decisamente più bassi, si trova a dover valutare la **cessione a corrispettivi inferiori** e si chiede se questo possa determinare **riprese** da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Come il caso operativo, anche l'**approfondimento** è stato scelto dai partecipanti nel corso della puntata precedente: dopo il *focus* sul **commercio elettronico indiretto** di due settimane fa, parleremo questa volta di **commercio elettronico diretto**, andando quindi a completare il quadro in materia.

La **quinta sessione**, curata da **Gruppo Finservice**, vedrà **Massimo Ravagnani**, responsabile *Divisione Energia* di *Gruppo Finservice*, fare un utile *recap* della disciplina del **superbonus 110%**, che, inevitabilmente, sarà una costante della nostra attività professionale nei mesi a venire.

Concluderemo la diretta con la **sessione Q&A**, nella quale selezioneremo alcune delle domande formulate dai partecipanti in relazione ai temi affrontati: alle altre, invece, daremo risposta in settimana attraverso la **pubblicazione nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution**, così come su **Facebook**.

MODALITÀ DI FRUZIONE DI *Euroconference In Diretta*

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma *Evolution*** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito *Euroconference*** (transitando poi da qui su ***Evolution***);
2. direttamente dal portale di ***Evolution*** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma *Evolution***.

AGEVOLAZIONI

Bonus affitti senza limite dei ricavi per i commercianti al dettaglio

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

IL QUADRO RW 2020: COMPILAZIONE E CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la conversione in legge del decreto Rilancio (L. 77/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. 34/2020) è stata **ampliata la platea dei soggetti beneficiari del bonus affitti**.

Ricordiamo che l'[articolo 28](#) del decreto Rilancio ha introdotto un credito d'imposta per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, **nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività** industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo (**comma 1**).

Il credito spetta ai suddetti contribuenti con ricavi o compensi **non superiori a 5 milioni di euro** conseguiti nel periodo d'imposta 2019. Lo stesso è riconosciuto **anche agli enti non commerciali** compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati all'attività istituzionale.

La misura del credito **scende al 30% dei relativi canoni** in caso di **contratti di servizi a prestazioni complesse** o di affitto d'azienda comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento delle suddette attività (**comma 2**).

Per le strutture alberghiere e agrituristiche, nonché **per le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator**, il credito d'imposta di cui ai precedenti due commi spetta **indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente**. Il riferimento alle agenzie di viaggio e turismo e tour operator è stato introdotto in sede di conversione del **D.L. 34/2020** (dossier Senato A.S. 1874).

Durante l'esame parlamentare è stato **inserito il nuovo comma 3-bis** che prevede quanto segue: **"alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del**

presente decreto il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento”.

Come noto, l'ammontare del credito d'imposta spettante è **commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio**; per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai locatari il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito **una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente** (comma 5).

Con la conversione in legge sono state introdotte alcune deroghe ai requisiti sopra richiamati (nuovo periodo aggiunto al comma 5). **Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti**

- **ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019**
- nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno **il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.**

Ai sensi del [**comma 6 dell'articolo 28**](#) e dell'[**articolo 122, comma 2, lettera b\)**](#), del Decreto Rilancio il **credito d'imposta è utilizzabile**:

- **in compensazione**, ai sensi dell'[**articolo 17 D.Lgs. 241/1997**](#),
- **nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa**,
- o, **in alternativa può essere ceduto ad altri soggetti**, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Per quanto concerne l'utilizzo diretto da parte dei soggetti beneficiari del credito d'imposta si precisa che **la compensazione mediante modello F24 deve avvenire**, come espressamente indicato dalla norma, **successivamente al pagamento dei canoni agevolabili**.

Al fine di consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, occorre utilizzare il **codice tributo 6920**.

In relazione all'**utilizzo del credito in dichiarazione dei redditi** occorre fare riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui la **spesa per il canone è stata sostenuta**. Nei casi di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi **andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite modello F24. L'eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d'imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso.

Con la [**circolare 14/E/2020**](#) è stata precisato che, considerata la finalità della norma di ridurre l'onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito qui in esame attraverso la **cessione dello stesso al locatore o conducente**, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta.

In sede di conversione è stato inserito il **nuovo comma 5-bis** che accoglie, per espressa previsione normativa, la possibilità per il conduttore **di cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione**, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

CONTENZIOSO

Sospensione feriale e sospensione da Covid-19: sono cumulabili?

di Angelo Ginex



Seminario di specializzazione

IL PROCESSO TRIBUTARIO

Scopri le sedi in programmazione >

La **sospensione feriale dei termini** (che dal 2015, a seguito delle modifiche apportate dall'[articolo 16 D.L. 132/2014](#), va dall'1 al 31 agosto) trova applicazione anche al **processo tributario**.

Ciò è stato precisato dallo stesso Ministero delle finanze con [circolare 98/1996](#), laddove si è affermato che: «*L'articolo in esame [n.d.r., il riferimento è all'[articolo 21 D.Lgs. 546/1992](#)] non offre novità di contenuti se si tiene conto, anzitutto, che il carattere di perentorietà del termine di impugnativa, espressamente previsto a pena di inammissibilità (60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato), era già ritenuto tale dalla giurisprudenza, fatta comunque salva la sospensione feriale dei termini (dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno) di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, applicabile (per ius receptum) anche al processo tributario».*

Sennonché, a seguito dell'emergenza sanitaria da **Covid-19**, i vari Decreti legge intervenuti hanno previsto un'ipotesi di **sospensione straordinaria** dei termini processuali.

In particolare, dapprima, l'[articolo 83 D.L. 18/2020](#) (c.d. Decreto Cura Italia) ha introdotto una sospensione dei termini processuali dal 9 marzo sino al 15 aprile 2020 e, poi, l'[articolo 36 D.L. 23/2020](#) (c.d. Decreto Liquidità) ha prorogato il citato termine del 15 aprile all'11 maggio 2020, prevedendo quindi un periodo di **sospensione straordinaria** dei termini processuali **dal 9 marzo all'11 maggio 2020**.

Ciò significa che, se un determinato termine abbia **già iniziato a decorrere prima del 9 marzo**, il medesimo è rimasto **sospeso** nel suddetto periodo di sospensione straordinaria dal 9 marzo all'11 maggio, per poi ricominciare a decorrere. Invece, se tale termine avrebbe dovuto iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione non appena indicato, l'inizio stesso sarà stato differito all'11 maggio (cfr. [circolare AdE 6/E/2020](#)).

Fermo restando i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate circa l'ambito di applicazione di tale istituto (cfr. [circolare AdE 10/E/2020](#)), in via generale si pone il problema di verificare se

la **sospensione feriale** dei termini sia o meno **cumulabile** con quella **straordinaria da Covid-19**.

Al fine di risolvere la vexata *quaestio* prospettata, è possibile trarre alcuni **spunti interpretativi** dalla recente [**ordinanza n. 10252 del 29.05.2020**](#), della Corte di Cassazione, laddove, richiamando il consolidato indirizzo giurisprudenziale, si è affermato che: «**Il periodo di sospensione feriale, cadente nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma in esame, resta in essa assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenza di espressa contraria previsione, perché detto periodo debba essere calcolato in aggiunta alla stessa** (Cass. 28/06/2007, n. 14898; Cass. 11/03/2010, n. 5924; Cass. 24/07/2014, n. 16876)».

Nella specie, la Suprema Corte, facendo riferimento al **condono del 2011** e, più precisamente, alla sospensione straordinaria di quasi un anno (luglio 2011/giugno 2012) prevista dall'[**articolo 39, comma 12, D.L. 98/2011**](#), ha precisato a chiare lettere di ritenere **non cumulabili** le due sospensioni in parola nel solo caso in cui la **sospensione straordinaria assorba quella feriale**.

In verità, negli stessi termini si era già espressa la precedente giurisprudenza di legittimità (cfr., [**Cassazione, ordinanza n. 19587 del 19.07.2019**](#)), la quale – in ordine alla **non cumulabilità**, con la sospensione feriale dei termini, della sospensione di sei mesi recata dall'[**articolo 11 D.L. 50/2017**](#) – aveva affermato che: «*Questa Corte ha già avuto occasione di affermare, nella analoga fattispecie della sospensione dei termini ... stabilita dall'articolo 16 della legge 289/02 ... , che il periodo di sospensione feriale dell'anno 2003 ... cadente nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma in esame, resta in essa assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenza di espressa previsione, perché detto periodo debba invece essere calcolato in aggiunta alla stessa* (Cass. 14898/07; Cass. 5924/10 cfr. in senso conforme Cass. 10741/2014; Cass. 16877/2014; Cass. 16876/2014; Cass. 23576/2012...)».

Dunque, applicando i medesimi principi alla **sospensione straordinaria da Covid-19**, deve ritenersi che, soltanto nell'ipotesi in cui detto periodo si fosse esteso **sino al 31 agosto 2020**, **non** si sarebbe potuto operare il **cumulo** con la **sospensione feriale**, dovendosi quindi ritenere per converso che nella specie ciò sia possibile dal momento che la sospensione feriale non resta assorbita da quella straordinaria.

Detto in altri termini, la **sospensione straordinaria da Covid-19** opera in un lasso temporale completamente autonomo rispetto alla **sospensione feriale** dei termini processuali, con la conseguenza che nulla osterebbe, secondo un'interpretazione sistematica, alla **cumulabilità** delle due sospensioni, che peraltro rispondono a *ratio* del tutto indipendenti.

Ad ogni buon conto, scendendo ad un livello meramente pratico, si consiglia, **a titolo prudentiale**, di ritenere detti **periodi di sospensione non cumulabili**, onde evitare di ritrovarsi dinanzi a spiacevoli sorprese, cui i giudici di merito ci hanno ormai abituati.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il versamento degli acconti nella scissione

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

L'UTILIZZO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER AFFRONTARE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'operazione di **scissione societaria** può offrire interessanti opportunità in tema di **versamento di acconti di imposta**. La questione è disciplinata dall'[articolo 173, comma 5, Tuir](#). I profili di maggiore interesse emergono soprattutto nell'ipotesi – invero la più frequente – di **scissione parziale** ossia di quella operazione che non comporta il venir meno della società scissa.

Se implementiamo una **scissione parziale**, la scissa continuerà ad avere **obbligo di versamento degli acconti**. La beneficiaria, in questi casi, potrebbe essere **neo costituita o già esistente**.

Se la beneficiaria è **neo costituita**, anche se dovesse avere ricavi già attesi, non deve versare gli acconti, perché è **nuova società, e, come tale, non è tenuta all'adempimento**.

Abbiamo segnalato come la **scissa** debba invece **continuare a versare gli acconti**, ma nulla vieta che possa ridurli secondo il **criterio 'previsionale'**. In effetti, è frequente che, a seguito di una scissione parziale, la scissa riduca il suo utile.

Si pensi al caso in cui la **scindenda detenga immobili strumentali**, da questa utilizzati direttamente, che **assegna alla beneficiaria**.

A seguito della scissione la **beneficiaria dovrà locarli alla scissa**.

La beneficiaria non paga acconti perché è nuova e la **scissa ridurrà gli acconti perché avrà più costi** (il costo dell'affitto).

È di tutta evidenza che l'operazione è tanto più conveniente quanto più **a ridosso dell'inizio dell'anno viene implementata**.

Potrebbe anche accadere che la **beneficiaria sia già esistente**. In questo caso **l'obbligo degli acconti non viene meno in capo ad essa**: tuttavia la stessa potrà determinarli con il **criterio storico** tenendo conto solo dell'utile da essa prodotto in precedenza e senza avere riguardo

alla nuova fetta di utile che arriva dalla scissa.

A diverse conclusioni si giunge in ipotesi di **scissione totale**. In questo caso **la scissa sparisce a seguito dell'operazione** e l'[articolo 173, comma 5](#) prevede che le beneficiarie dovranno versare gli acconti in proporzione ai patrimoni contabili ricevuti.

Viene in sostanza meno l'esonero legato al **primo anno di attività**. Ad ogni buon conto, rimane comunque il fatto che **le beneficiarie potrebbero sempre ridurli tenendo conto del criterio previsionale**.

Si ipotizzi, per fare un caso concreto, che **la scissione abbia effetto nel mese di marzo 2020**. Se **la scissione è parziale a favore di una beneficiaria neo costituita**, questa sarà esonerata dal **versamento degli acconti**.

L'obbligo continuerà a **permanere in capo alla scissa**. Si supponga che l'acconto ammonti a 100. La scissa lo **verserà nelle due rate di giugno/luglio e novembre**.

Rimane ferma la possibilità di **ridurlo con il metodo previsionale**. L'utile della scissa infatti potrebbe risultare **più basso, in quanto la stessa deve pagare il canone di locazione** per l'utilizzo degli immobili della beneficiaria.

Potrebbe altresì capitare che **alla beneficiaria sia stato attribuito un ramo di azienda** e quindi una fetta di profitti cui la scissa deve rinunciare.

Diversamente, in ipotesi di **scissione totale**, **la scissa non è in grado di pagare gli acconti in quanto si estingue senza un processo di liquidazione**.

L'onere, pertanto, incombe alle **due beneficiarie**, anche se le stesse sono neocostituite.

In questo caso l'obbligo di versare l'acconto di 100 viene **spalmato tra le due beneficiarie in proporzione ai patrimoni contabili ricevuti**.

Si supponga che **la beneficiaria Beta riceva il 90% del patrimonio della scissa**. Beta dovrà versare un acconto di 90. Si supponga, invece, che **la beneficiaria Gamma riceva il restante 10% del patrimonio**. La stessa sarà tenuta a versare gli acconti in misura di 10.

Anche in questo caso **entrambe le società possono ridurlo con il metodo previsionale**.

IVA

Acconti generici: disciplina Iva

di Roberto Curcu

Seminario di specializzazione

NOVITÀ IVA IN TEMA DI CESSIONI INTRACOMUNITARIE ED E-COMMERCE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la recente [risposta ad interpello n. 216 del 14.07.2020](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta riguardante la possibilità di emettere delle **note di variazione in diminuzione**, a storno di fatture originariamente emesse per un **“acconto generico”**.

In particolare, l'istante aveva emesso con **aliquota ordinaria una fattura pari al 30% del corrispettivo di un contratto** nel quale ancora non era chiara quale dovesse essere **l'aliquota applicabile**, e solo dopo diversi anni, a seguito della **definizione di dettaglio dei lavori da eseguirsi**, emergeva che alcuni di essi potevano essere fatturati con **aliquota del 10%**, e quindi chiedeva la possibilità di emettere la **nota di variazione in diminuzione**.

L'Agenzia delle Entrate, nel negare la possibilità di emettere la nota di variazione, **conferma la correttezza nella fatturazione originaria ad aliquota ordinaria dell'acconto generico, corrisposto per anticipare il corrispettivo di prestazioni da realizzare soggette ad aliquote diverse non distintamente individuabili**.

Tuttavia, tale correttezza di operato non è così scontata, visto che la Corte di Giustizia europea, su un caso analogo, è giunta a **soluzioni diverse**.

La [causa C-419/02](#) verte su una questione avvenuta nel **Regno Unito a cavallo di secolo**, e vede coinvolto un ospedale che, in vista di una modifica normativa che avrebbe previsto uno **sfavorevole cambio del regime Iva delle operazioni, decideva di emettere fatture per “acconti generici”**.

In particolare, l'acquisto di certi prodotti effettuato fino al cambio della normativa Iva, annunciata, avrebbe dato diritto alla **detrazione**, mentre dopo la modifica normativa lo stesso diritto sarebbe stato **precluso**.

Fu così stipulato un accordo nel quale era previsto che **l'acquirente doveva versare il prezzo complessivo alla stipula dello stesso, a fronte della possibilità di acquistare dei prodotti**

contenuti in un elenco, modificabile di comune accordo tra le parti; in tale contratto il venditore **cedeva i prodotti richiesti dall'acquirente, fino al raggiungimento di un corrispettivo uguale a quello fissato nel contratto**, fatta salva la **possibilità di recesso di ciascuna delle parti**, che avrebbe comportato la **restituzione della parte di prezzo pagato che non corrispondeva a prodotti consegnati**.

La Corte di Giustizia evidenzia che la normativa impone, in linea di principio, di assoggettare ad imposta gli acconti, in quanto nel momento di pagamento dello stesso l'imposta diventa esigibile, anorché l'operazione non sia ancora effettuata.

La nostra normativa, nel prevedere che una cessione di beni si considera comunque effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo, limitatamente all'importo pagato, **recepisce correttamente la direttiva europea**, secondo cui il pagamento anticipato di una cessione di beni che avverrà successivamente (con il passaggio della proprietà del bene o con il trasferimento dei diritti di disporne come proprietario), deve dare luogo all'esigibilità dell'Iva sulla cessione, anorché non ancora avvenuta, **limitatamente all'importo pagato**.

La Corte, tuttavia, evidenzia che **“affinché l'imposta possa diventare esigibile in una tale circostanza (pagamento dell'acconto n.d.r.), occorre che tutti gli elementi qualificanti del fatto generatore, vale a dire la futura cessione o la futura prestazione siano già conosciuti e dunque, (...) che nel momento del versamento dell'aconto, i beni o i servizi siano specificamente individuati”**.

In sostanza, la Corte conclude che (paragrafo 50 della sentenza) **“non si possono assoggettare ad Iva gli acconti versati per cessioni di beni o per prestazioni di servizi non ancora chiaramente individuate”**.

Pertanto, conclude la Corte, non devono essere considerati acconti da assoggettare ad Iva i pagamenti anticipati di una **somma forfettaria versata per beni individuati in modo generico** in un elenco che può essere modificato in qualsiasi momento di comune accordo dall'acquirente e dal venditore e dal quale l'acquirente potrà eventualmente scegliere **articoli, sulla base di un accordo da cui può recedere unilateralmente in qualunque momento, recuperando la totalità del pagamento anticipato inutilizzato**.

In sostanza, il pagamento di somme di denaro a fronte di un contratto che non individua nel dettaglio la cessione di beni o la prestazione di servizi da eseguirsi, deve essere considerata una **cessione di denaro fuori dal campo di applicazione dell'Iva** ai sensi dell'**articolo 2, comma 3, lettera a**) (cessione di denaro o crediti in denaro).

Tornando alla risposta ad interpello, è d'obbligo sottolineare queste differenze con la sentenza della Corte di Giustizia: nella sentenza della Corte di giustizia viene data importanza al fatto che **i beni non sono ancora individuati, anche se**, da quanto emerge dalla causa, **gli stessi sono assoggettati alla medesima aliquota Iva**.

Nella istanza di interpello, invece, **non è chiaro se siano i servizi da rendere che non erano**

ancora determinati (ed in tale caso l'acconto non doveva essere assoggettato ad Iva), oppure se non fosse ancora chiaro quale fosse l'**aliquota Iva da applicare a tali servizi**.